

OGGETTO: Regolamento sull'Imposta unica comunale. – Modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 10 e ss., della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha apportato modifiche alla disciplina in materia di IMU e di TASI;

PRESO ATTO che, in base all'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016-2018 degli enti locali;
- il Decreto 1 marzo 2016 del Ministero dell'Interno che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il suddetto termine;

VISTO il Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA:

- la proposta di modifica del Regolamento sull'Imposta unica comunale (allegato "A") istruita dalla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.) al fine di adeguare e coordinare la disciplina regolamentare rispetto alle innovazioni introdotte nell'ordinamento dalla Legge 208/2015;
- la proposta di modifica dell'art. 27 del Regolamento e dell'Allegato 2 del medesimo (allegato "B" alla presente deliberazione), predisposta e istruita dalla Direzione Ambiente (nota prot. n. 16674/2016) al fine di adeguarne il contenuto a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 37 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha introdotto il comma 19-bis all'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui *"alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani"*;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è suscettibile di produrre minori entrate per l'anno 2016 poiché:

- le modifiche dell'articolato regolamentare sono conseguenti alla Legge 208/2015 le cui disposizioni sono comunque applicabili in quanto fonte normativa di rango superiore;
- l'istruttoria esperita dalla Direzione Ambiente ha valutato che le modifiche dell'Allegato 2 incidono sulla tariffazione dell'anno 2017 ferma restando la copertura integrale del costo del servizio previsto dal Piano finanziario dei rifiuti;

VISTA la Relazione tecnica alla proposta di regolamento (allegato "C" parte integrante e sostanziale), a firma del Funzionario responsabile del tributo (atto acquisito al prot. n. 27450 il 07.04.2016);

VISTI, con riferimento alla potestà regolamentare dei comuni:

- gli artt. 23, 117, comma 6, e 119 della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 4, commi 3 e 4, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, di attuazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza all'approvazione dei regolamenti dell'Ente salvo il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, del decreto medesimo;

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate secondo cui, in particolare, *“i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (*“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*) che sancisce, fra l'altro, i principi di equità, chiarezza, semplicità e semplificazione, certezza, pubblicità, efficacia ed economicità, cui le norme tributarie devono conformarsi;
- lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 73 del 20.12.2005, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate, e le successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO necessario approvare le suddette modifiche regolamentari, avendone riscontrato la corrispondenza alle disposizioni di legge, l'adeguatezza rispetto alle modalità applicative dei tributi cui si riferisce e l'idoneità ad attuare le politiche tributarie dell'Ente;

VISTI:

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, stanti le istruttorie esperite dalla Società Entrate Pisa S.p.A. e dalla Direzione Ambiente, per quanto di rispettiva competenza;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti (p.e.c. prot. n. 29629 del 15.04.2016), espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC) riportate nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di sostituire l'Allegato 2 di detto Regolamento con il testo allegato “B” alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A., quale soggetto gestore delle componenti dell'Imposta unica comunale.